



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2396/2026

Oggetto: DI SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN VIA RONCHI 40 NEL COMUNE DI GENOVA RELATIVA AL COMPARTO SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA, IMPATTO ACUSTICO ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E DI LAVAGGIO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 150,00 EURO.

In data 21/08/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria ad oggetto "D.P.R. 59/2013 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:

- in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che "salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3, comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e che stabilisce in particolare che:

- le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento, debbano essere gestite e trattate in modo da garantire che l’impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all’art. 7 del Regolamento sono a rischio di contaminazione;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in particolare:

- l’art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d’ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l’art. 6 comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e la Carta di servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998 n. 12, “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. n. 534/1999 ad oggetto “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell’art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”;

Considerato che

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 30529 e con n. 30531 del 19/05/2026 è pervenuta da parte di Servizi & Gestioni Italia S.r.l. istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per il distributore carburanti sito in Via Ronchi 40, nel Comune di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la Società ha presentato una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale a seguito della nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 68884 del 20/11/2024 con la quale è stata comunicata l'improcedibilità ed l'irricevibilità dell'istanza di voltura presentata da Servizi & Gestioni Italia S.r.l. con nota assunta al protocollo con n. 62790 del 21/10/2024, motivata come di seguito riportato "[...] essendo trascorso un considerevole lasso di tempo (circa tre anni), tra la stipula del contratto di uso gratuito per l'impianto di distribuzione carburanti tra la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ed il nuovo gestore Servizi & Gestioni Italia S.r.l., e la presentazione dell'istanza di voltura da parte di quest'ultimo, e tenuto conto che il precedente gestore Barisone Paola & C. s.n.c. risulta, da visura camerale, cancellato. Si chiede pertanto di presentare apposita istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2003, per i comparti ambientali necessari per l'esercizio delle attività che si intendono svolgere nell'impianto di distribuzione carburanti di cui all'oggetto. [...]"

con nota prot. n. 22728 del 15/04/2026 la Società è stata sollecitata alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

la documentazione ricevuta in allegato all'istanza risulta composta da:

- modulo MDA dell'istanza;
- scheda A – scarichi di acque reflue;
- planimetria d'inquadramento cartografico catastale, CTR, stralcio PUC;
- planimetria dello stato di fatto della rete fognaria, intitolata tav. 3, datata 27/04/2026;
- planimetria riportante le superfici scolanti del sito, intitolata tav. 4, datata 27/04/2026;
- relazione tecnica;
- specifica tecnica dell'impianto di depurazione;
- documentazione fotografica del sito;
- visura storica per immobile;
- visura camerale della ditta;
- contratti d'affitto di ramo d'azienda;
- copia C.I. del responsabile dello scarico;
- dichiarazione di conformità relativa alle emissioni acustiche;
- autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- delega per la gestione dell'istanza con copia C.I. del consulente;
- disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 32619 del 27/05/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di A.U.A. in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per i comparti scarichi in pubblica fognatura ed acustica;

con la suddetta nota di avvio del procedimento veniva inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 90 giorni, dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini nei casi previsti dalla legge;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota RT008548-2026-P del 13/07/2026, assunta al protocollo con n. 43196 del 13/07/2026 è pervenuto il parere favorevole del gestore territorialmente competente IRETI S.p.A. relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia;

con nota prot. n. 44869 del 20/07/2026 Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Società integrazioni circa la presentazione dell'istanza di allaccio e riguardo il cronoprogramma dei lavori da effettuare, sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

con nota assunta al protocollo con n. 46497 del 28/07/2026 la Società ha trasmesso le integrazioni richieste;

in data 19/05/2026, a seguito della richiesta di Città Metropolitana di Genova del 05/05/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

per quanto riguarda il comparto acustica, il Comune di Genova non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione entro i termini indicati nell'avvio del procedimento, pertanto, viene richiamato quanto già espresso da codesto Ente con atto prot. n. 305304/SF del 07/10/2013;

Considerato che in data 13/08/2026 il personale tecnico dell'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha predisposto la relazione tecnica istruttoria esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rilascio a Servizi & Gestioni Italia S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico nella rete fognaria pubblica delle acque nere di acque meteoriche di prima pioggia, previo relativo trattamento, originate presso il punto vendita carburanti sito in Via Ronchi 40, nel Comune di Genova, allegata alla relazione di chiusura procedimento ed agli atti nel relativo fascicolo informatico;

Richiamata la suddetta relazione tecnica istruttoria, redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza di cui alle premesse, come atti presupposti al presente atto, dalla quale risulta quanto segue.

Presso l'insediamento produttivo sito in Via Ronchi 40 nel Comune di Genova Servizi & Gestioni Italia S.r.l. svolge l'attività di distribuzione di carburanti.

L'impianto di distribuzione carburanti è di proprietà di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., la quale, con contratto di commissione con affidamento in uso gratuito di attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi, depositato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, registrato in data 30/09/2021 al n. 4208 Serie 3, ha affidato la gestione dell'impianto a Servizi & Gestioni Italia S.r.l..

L'area del piazzale è pavimentata in conglomerato bituminoso, ad esclusione dell'area adibita al rifornimento delle autovetture e della zona di carico che sono pavimentate in masselli autobloccanti. Il fronte, lungo la pubblica via, è di lunghezza pari a circa 42,00 m. A servizio dell'impianto esiste una pensilina prefabbricata metallica di forma a L di dimensioni in pianta pari a [(8,40 m x 8,00 m) + (8,00 m x 16,50 m)] a copertura delle n. 2 isole di erogazione, un portale Car Wash e un fabbricato a servizio dell'attività, con altezza interna pari a 3,20 m, la cui superficie lorda è pari a 122,40 m², al cui interno trovano ubicazione negozio, magazzini, servizi igienici e spogliatoi.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Nell'elaborato grafico Tav. 3, avente come oggetto "Planimetria generale dell'impianto fognario" datata 27 aprile 2026, è rappresentato lo stato di progetto della rete fognaria interna dell'insediamento, in cui l'impresa risulta avere attualmente due punti di scarico.

Il primo punto di scarico, denominato col codice S1, recapitante nella fognatura nera comunale, risulta costituito da:

- acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal relativo impianto di trattamento; le acque meteoriche dilavanti il piazzale vengono raccolte da apposite caditoie e convogliate all'impianto di separazione e di depurazione, descritto nel dettaglio nell'apposito paragrafo; le acque di prima pioggia depurate vengono quindi scaricate, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella fognatura nera comunale assieme alle acque reflue domestiche e alle acque reflue industriali dell'autolavaggio in capo ad un'altra ditta;
- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, i quali subiscono un trattamento in fossa imhoff, venendo successivamente convogliati, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella fognatura nera comunale assieme alle acque meteoriche di prima pioggia e alle acque reflue industriali dell'autolavaggio in capo ad un'altra ditta;
- acque reflue industriali dell'autolavaggio in capo ad un'altra ditta che vengono scaricate, dopo trattamento depurativo e previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, nella fognatura nera comunale assieme alle acque meteoriche di prima pioggia e alle acque reflue domestiche.

Il secondo punto di scarico, denominato col codice S2, avente recapito nella fognatura bianca comunale, risulta costituito da:

- acque meteoriche di seconda pioggia eccedenti le acque meteoriche di prima pioggia, le quali vengono scaricate nella fognatura bianca comunale, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, assieme alle acque meteoriche decendenti dalle coperture;
- acque meteoriche decendenti dalle coperture, le quali vengono scaricate nella fognatura bianca comunale, previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato, assieme alle acque meteoriche di seconda pioggia.

La Società ha presentato altresì il Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio di aree esterne, comprensivo di relazione tecnica, disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, planimetria della rete fognaria e delle superfici scolanti.

Impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia

L'impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia risulta costituito dai seguenti comparti:

- pozzetto scolmatore acque di prima pioggia denominato PSC;
- bacino di accumulo e dissabbiatura denominato BDA, indicato nello schema col codice V1;
- pozzetto al cui interno verrà installato il contatore delle acque meteoriche di prima pioggia scaricate nella fognatura nera comunale;
- separatore oli denominato VL, indicato nello schema col codice V2;
- pozzetto di campionamento dedicato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

La funzione del pozzetto scolmatore PSC è quella di separare le acque di “prima pioggia”, dalle successive di “seconda pioggia”. Affinché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge, il pozzetto PSC prevede un'unica tubazione d'ingresso, opportunamente dimensionata, e due tubazioni d'uscita, disposte ad altezze diverse in modo da favorirne l'interessamento da parte dell'acqua in due momenti successivi e distinti. L'acqua di “prima pioggia” defluisce al bacino di accumulo BDA, dimensionato secondo le direttive Regionali, in modo tale da garantire lo stoccaggio provvisorio delle acque “corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio”. Raggiunta la condizione di “livello massimo” l'ingresso del flusso al bacino di accumulo viene naturalmente interrotto dalla chiusura di una valvola di non ritorno VC1. A questo punto le acque di “seconda pioggia”, potranno defluire direttamente al corpo idrico ricettore tramite la linea di troppo-pieno che by-passerà l'intero sistema di trattamento.

Terminato l'evento meteorico, potrà infine entrare in funzione il dispositivo di allontanamento delle acque di “prima pioggia”. Tale dispositivo consiste essenzialmente in un quadro di comando dotato di sensore pioggia, il quale, essendo in grado di stabilire sia l'inizio che la fine delle precipitazioni atmosferiche, stabilisce l'avvio programmato dell'elettropompa sommergibile MP1 (sulla cui mandata è installato un apposito totalizzatore/misuratore di portata delle acque allo scarico), ubicata all'interno del bacino d'accumulo BDA. La funzione dell'elettropompa sommergibile MP1 è quella di permettere lo smaltimento graduale delle acque di “prima pioggia”, alimentando a portata costante la successiva sezione di disoleazione DSL in un momento successivo all'evento meteorico, ma compreso entro le 48 ore dal termine di quest'ultimo. Tale meccanismo automatico è gestito mediante temporizzatore alloggiato nel quadro elettrico generale d'automazione e comando. Il funzionamento graduale e costante dell'elettropompa sommergibile MP1 nell'arco delle 48 ore successive all'evento meteorico, assicurerà un funzionamento regolare della sezione di disoleazione DSL, impedendo la formazione di turbolenze, dannose ai fini della separazione degli oli e delle sostanze leggere dall'acqua. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve esser effettuato per gli eventi meteorici che si distanziano di almeno 48 ore l'uno dall'altro. Il ciclo di funzionamento delle pompe viene impostato in modo tale che entro 48 ore dalla fine dell'evento meteorico, la vasca di accumulo sia vuota e pronta a ricevere nuova acqua.

Il bacino di accumulo svolge anche un'azione di dissabbiatura avente lo scopo di trattenere le acque per un tempo sufficiente a favorire la separazione, per precipitazione, delle sostanze sedimentabili. Il dissabbiatore risulta essenziale a monte del disoleatore in quanto i solidi in sospensione, se non rimossi, andrebbero a intasare le maglie del filtro a coalescenza pregiudicandone il funzionamento.

Il disoleatore, in particolare, viene attrezzato al suo interno con un filtro a coalescenza, la cui funzione è quella di ottenere la separazione delle sostanze leggere (densità non superiore a 950 gr/litro) dall'acqua per semplice flottazione, ed incrementare il rendimento di separazione del disoleatore.

Il funzionamento del sistema a coalescenza è garantito per un servizio continuo privo di manutenzione per periodi di tempo variabili in funzione delle garanzie che dovranno essere di volta in volta rispettate allo scarico (ad esempio, nel caso di impianti destinati allo scarico sul suolo, sarà necessario provvedere alla pulizia del filtro a coalescenza almeno una volta ogni tre mesi; per scarichi che recapitano in acque superficiali, almeno una volta ogni sei mesi; per scarichi in pubblica Fognatura una volta all'anno).



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il disoleatore risulta accessoriato con una spia di segnalazione preventiva della condizione di allarme livello massimo oli. Il disoleatore, inoltre, secondo le Norme UNI EN 858 I e II, è munito di un dispositivo di sicurezza allo scarico, previsto per impedire la fuoriuscita accidentale di sostanze leggere. Il dispositivo di sicurezza consiste essenzialmente in un otturatore a galleggiante tarato in funzione sulla densità dell'olio minerale o delle sostanze da trattenere, ed è alloggiato in guida all'interno d'un apposito collettore inox.

La Società ha fornito altresì il dimensionamento del bacino d'accumulo delle acque di prima pioggia che risulta adeguato alla superficie asservita.

La Società stima che il quantitativo annuo di acque reflue che sarà scaricato in pubblica fognatura acque nere (S1) sarà pari a:

- acque domestiche dei servizi igienici: 486,00 m³/anno;
- acque di dilavamento del piazzale di prima pioggia: 302,82 m³/anno;

per un totale di 788,86 m³/anno.

Il quantitativo annuo di acque reflue che sarà scaricato in pubblica fognatura acque bianche (S2) sarà invece pari a:

- acque meteoriche di copertura: 32,34 m³/anno;
- acque di dilavamento del piazzale di seconda pioggia: 335,20 m³/anno;

per un totale di 367,54 m³/anno.

La Società prevede la realizzazione dei seguenti lavori, stimando mediamente due settimane per la loro conclusione:

- installazione di n. 1 pozzetto scolmatore dotato di dispositivo di by-pass per acque di seconda pioggia e pompa di alimentazione disoleatore, quest'ultima temporizzata per attivarsi nelle 48 ore successive all'evento meteorologico;
- realizzazione parziale di tubazione dell'impianto fognario di collegamento tra il nuovo pozzetto scolmatore, dotato di dispositivo by-pass e la rete fognaria comunale acque bianche;
- realizzazione di nuovo pozzetto prelievo campioni in uscita e parte di tubazione dell'impianto fognario di collegamento con il nuovo impianto di disoleazione;
- demolizione e rifacimento parziale della pavimentazione in conglomerato bituminoso.

La Società precisa, infine, che la presentazione della pratica di allaccio alla rete fognaria avverrà successivamente all'ottenimento dell'A.U.A. e dell'Autorizzazione Demaniale, al fine di consentire all'impresa esecutrice di avviare e concludere i lavori entro i 180 giorni concessi dall'Autorizzazione all'allaccio.

Scarichi di acque reflue

Le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento piazzale del distributore carburanti in uscita dal relativo impianto di trattamento verranno collettate, tramite pozzetto di campionamento dedicato, nella rete fognaria pubblica delle acque nere. Tale punto di scarico è dotato di pozzetto di ispezione finale ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84:

✓ Latitudine 44.425191 – Longitudine 8.825052



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato altresì che il gestore IRETI S.p.A. ha espresso parere favorevole attestando quanto segue:

- la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- i reflui terminali confluiranno al depuratore di Pegli;
- l'insediamento interessato svolgerà attività di DISTRIBUTORE CARBURANTI, corrispondente all'attività: Distribuzione carburanti;
- lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di PRIMA PIOGGIA;
- visto il Piano di Prevenzione, presentato alla Città Metropolitana di Genova, per l'impianto inerente il distributore carburante sito in Via Ronchi inteso ad ottenere l'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia;
- la ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà presentare istanza di allacciamento alla pubblica fognatura e ottenere il relativo certificato di regolare allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 40 comma 12 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- gli effluenti dovranno essere sottoposti a trattamento per la separazione dei solidi e degli oli minerali prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, all. 5, al D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in fognatura, per tutti i parametri, ad eccezione delle forme azotate che dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3, all. 5, al D.Lgs. 152/2006, colonna scarichi in acque superficiali;
- il volume scaricato dovrà essere oggettivato mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati;

Rilevato che, a seguito della richiesta di Città Metropolitana di Genova del 05/05/2026, in data 19/05/2026 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato la comunicazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli oneri istruttori, previsti dalla D.G.P. n. 183/2011, pari a € 150,00, sono stati corrisposti in data 05/05/2026 tramite piattaforma pagoPA e introitati secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 50276 del 13/08/2026, a cui è stata allegata la relazione tecnica istruttoria;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio a Servizi & Gestioni Italia S.r.l. dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alle premesse;

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A) di rilasciare a Servizi & Gestioni Italia S.r.l., l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per l'attività di distribuzione carburanti presso il punto vendita sito in Via Ronchi 40, nel Comune di Genova;
- B) di autorizzare Servizi & Gestioni Italia S.r.l. per il comparto acque, a scaricare acque meteoriche di prima pioggia, autorizzate nel rispetto dei limiti di Tabella 3, Colonna II (scarichi in pubblica fognatura) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con punto di scarico individuato dalle seguenti coordinate geografiche WGS84: Latitudine 44.425191 - Longitudine 8.825052; le forme azotate (azoto ammoniacale, azoto nitroso e azoto nitrico) dovranno invece rispettare i limiti di Tabella 3, Colonna I (scarichi in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C) di approvare il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio relativo al punto vendita di cui alla lettera A), ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2009, facente parte integrale e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- D) di prendere atto che il Comune di Genova non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in materia acustica entro i termini indicati nell'avvio del procedimento che pertanto, ai sensi dell'art. 17bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., è assunto/a favorevole senza prescrizioni;
- E) di mandare ai Servizi Finanziari per quanto di competenza;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

F) di sottoporre Servizi & Gestioni Italia S.r.l., in relazione al presente atto, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il Titolare dello scarico, **prima dell'attivazione dello scarico S1** relativo alle acque meteoriche di prima pioggia, dovrà provvedere a presentare istanza di allacciamento alla pubblica fognatura e ottenere il relativo certificato di regolare allacciamento alla pubblica fognatura ai sensi dell'art. 40, comma 12, del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
2. il Titolare dello scarico dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque **la data di fine dei lavori**, corredata da dichiarazione firmata da tecnico abilitato e da materiale fotografico a testimonianza della realizzazione delle opere a regola d'arte;
3. il Titolare dello scarico, a conclusione della pratica di allaccio e della fine lavori, dovrà comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque e ad ARPAL **la data di attivazione dello scarico S1** relativo alle acque meteoriche di prima pioggia;
4. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
5. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
6. ai fini di autocontrollo, il Titolare dello scarico dovrà effettuare le analisi delle acque meteoriche di prima pioggia effluenti dall'impianto di trattamento, con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3, Colonna II dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti parametri specifici: **solidi sospesi totali, COD e idrocarburi totali**;
7. le analisi, di cui al precedente punto 6) dovranno essere eseguite sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento. Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi o da tecnico abilitato. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:
 - a. l'indicazione del Tecnico abilitato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA);
 - b. le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
 - c. le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- d. l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
- e. i limiti di riferimento normativi;
- f. un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

I certificati analitici dovranno altresì essere conservati dal Titolare dello scarico e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e degli Enti di controllo per il periodo di validità dell'autorizzazione.

In alternativa ai certificati analitici, potranno essere conservati i rapporti di prova timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnati dal relativo verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate.

Con riferimento alle analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 6), qualora venissero rilevati superamenti dei limiti prescritti, i relativi certificati analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova, accompagnati da una relazione tecnica descrittiva delle motivazioni tecnico-impiantistiche che hanno determinato tali superi e le misure correttive adottate.

- 8. entro 90 giorni dalla data di fine lavori di cui al precedente punto 2), il Titolare dello scarico dovrà effettuare le prime analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 6) che dovranno essere inviate, con le modalità descritte al punto 7), entro il medesimo termine, alla Città Metropolitana di Genova;
- 9. la determinazione del volume scaricato dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato, a cura del titolare dello scarico e giudicati idoneo da IRETI S.p.A.;
- 10. il pozzetto fiscale per il campionamento periodico delle acque meteoriche di prima pioggia, effluente dall'impianto di trattamento, dovrà essere reso sempre accessibile e perfettamente funzionale al prelievo;
- 11. il pozzetto fiscale di campionamento, di cui al precedente punto 10), dovrà avere caratteristiche tali da consentire un adeguato ristagno di acque reflue trattate, pari ad almeno 6 litri, da potersi prelevare anche durante i periodi in cui lo scarico non sia attivo;
- 12. non potranno essere scaricati nella pubblica rete fognaria reflui e altre sostanze incompatibili con il sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione, come oli minerali e sostanze solide;
- 13. i prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere stoccati al riparo di eventi meteorici ed i contenitori/fusti mantenuti sempre perfettamente chiusi;
- 14. per l'uso, la manipolazione, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei prodotti chimici utilizzati nell'attività dovranno essere adottate tutte le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza di ogni prodotto;
- 15. le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili interessate dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, griglie, ecc.);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

16. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente e funzionale;
17. il Titolare dello scarico dovrà attuare una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque reflue contaminate;
18. il Titolare dello scarico dovrà attuare una costante sorveglianza dello stato di pulizia della pavimentazione di tutte le superfici scolanti presenti all'interno dell'insediamento produttivo, che dovrà essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia a secco;
19. l'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti (quali dissabbiatore, disoleatore, filtro a coalescenza, strumento di misurazione dei volumi delle acque meteoriche scaricate, ecc.) dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento dello stesso e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue, secondo le indicazioni del manuale d'uso e manutenzione del produttore; nell'impianto di depurazione dovranno essere sempre disponibili dei volumi utili disponibili a garantire la sedimentazione dei principali inquinanti;
20. l'impianto di depurazione dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti accumulatisi sul fondo delle vasche e l'asportazione degli oli surnatanti in superficie della vasca di disoleazione;
21. nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti, identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc;
22. il Titolare dello scarico dovrà procedere alla periodica pulizia e sostituzione del filtro a coalescenza come riportato nelle indicazioni del produttore; i filtri esausti dovranno essere gestiti come rifiuti;
23. i fanghi, i materiali oleo-assorbenti ed altri materiali residui derivati dalle periodiche operazioni di pulizia e manutenzione dell'impianto di depurazione, dovranno essere gestiti come rifiuti ed inviati a smaltimento ex situ presso impianti autorizzati, mediante l'impiego di apposita ditta autorizzata ai sensi di legge, in conformità alla vigente normativa; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo per un periodo di tre anni;
24. gli interventi di manutenzione all'impianto di trattamento, le operazioni di pulizia mediante asportazione di fanghi sedimentati ed oli surnatanti, le operazioni di pulizia della rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino, dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al successivo punto 25);
25. il Titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 43/1995, dovrà tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
 - data e ora di disservizi dell'impianto di depurazione e delle relative apparecchiature e del successivo ripristino;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzioni ...);
- manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento e delle relative apparecchiature;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
- quanto espressamente indicato nella parte prescrittiva del presente provvedimento.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L. R. 43/95, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

26. il Titolare dello scarico dovrà tempestivamente comunicare qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento;
27. il Titolare dello scarico dovrà adottare le istruzioni operative e le procedure riportate nel Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del R.R. 4/2009, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato 1);
28. il Titolare dello scarico dovrà provvedere alla formazione del personale in caso di nuova assunzione ovvero di modifiche all'autorizzazione e/o alla normativa vigente, in merito alle procedure ed istruzioni operative di cui al precedente punto; l'avvenuta formazione dovrà poter essere dimostrata con indicazione delle modalità di erogazione, la frequenza degli aggiornamenti e l'individuazione del personale preposto all'erogazione della formazione stessa e annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 25);
29. il Titolare dello scarico dovrà ottemperare alle prescrizioni contenute nel parere del gestore IRETI, citato nelle premesse, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento (Allegato 2);
30. il Titolare dello scarico, in caso di cessazione definitiva dello scarico, dovrà darne comunicazione, entro 10 giorni dalla chiusura, indicando il valore della portata totale scaricata a tale data, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.;
31. il Titolare dello scarico, in caso di interruzione temporanea dello scarico, dovrà darne comunicazione specificando le motivazioni, entro 10 giorni dalla sospensione, alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, al gestore IRETI S.p.A. e all'A.R.P.A.L.; dovrà altresì comunicare la data di riattivazione dello scarico con le medesime modalità.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento; l'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D.Lgs. 152/2006;
- l'ottemperanza al vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est con specifico richiamo a:
 - la presenza di pozzetto di ispezione/campionamento con capacità di trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri, ai sensi dell'art. 42;
 - le reti ed impianti fognari interni di pertinenza dell'insediamento devono essere realizzate in conformità all'art. 52; le loro eventuali modifiche che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato dovranno essere comunicate all'Autorità competente, nel caso le stesse possano altresì incidere sui contenuti contrattuali dovranno essere comunicate anche al Gestore, ai sensi dell'art. 52.
 - il Titolare dello scarico che si approvvigiona, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati, ai sensi dell'art. 53;
 - è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza liquida, solida o gassosa che possa costituire pregiudizio per l'incolumità e l'igiene pubblica e/o che altera, danneggia o impedisce il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, ai sensi dell'art. 58; non è altresì ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il Titolare dello scarico ha l'obbligo di rendere accessibili gli strumenti di lettura dei misuratori di portata in ingresso e allo scarico (se presenti), i pozzetti di prelievo dei campioni delle acque di scarico, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico è tenuto a fornire assistenza durante i sopralluoghi eseguiti dagli Enti competenti e dal Gestore, oltre a fornire ogni documento ed informazioni utili al buon esito dei controlli, ai sensi dell'art. 59;
 - il Titolare dello scarico dovrà comunicare al Gestore i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati attraverso la lettura dei misuratori, ai sensi dell'art. 71, secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal Gestore stesso;
 - i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
 - qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, che possono determinare delle variazioni quali/quantitative dello scarico autorizzato, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'A.R.P.A.L. a IRETI S.p.A. (via fax n. 010 5586403 e via pec ireti@pec.ireti.it a Ufficio Impianti di Depurazione Liguria e Ufficio Scarichi Industriali Liguria) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti di ripristino, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non conforme alle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.
- restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est;
- qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo dell'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e affinché lo notifichi a:

- Servizi & Gestioni Italia S.r.l.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Genova – Direzione Ambiente;
- IRETI S.p.A. - Servizio Scarichi Industriali;
- A.R.P.A.L..

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 86 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 19/05/2026, tenuto conto di 8 giorni di sospensione dei termini procedurali.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**